

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71°

ROMA - Venerdì, 31 gennaio 1930 - ANNO VIII

Numero 25

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	" 80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obblighi gassonari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 13. - Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. - Aquila: Agnelli F., via Principe Umberto, 25. - Arezzo: Pellegrini A., via Cavour, 15. - Ascoli Piceno: Intendenza di Ancona (Servizio vendita). - Ancona: A. A. e F. Cicero. - Avellino: Leprino C. - Bari: Libr. editr. Favata Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. - Belluno: Silvio Benetta, editore. - Benevento: Tomasselli E., Corso Garibaldi, 319. - Bengasi: Russo Francesco. - Bergamo: Libr. inter. Ist. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I. - Bologna: Libr. editr. Cappelli Luciano, via Farini, 6. - Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. - Bolzano: Rinfreschi Lorenzo. - Brindisi: Carlucci Luigi. - Cagliari: P. Milla Russo. - Campobasso: Colaneri Giovanni e Casa Moliana del libro. - Caserta: F. Croce e Figli. - Catania: Libr. editr. Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice Internaz., via Vittorio Emanuele, 135. - Catanzaro: Scaglione Vito. - Chieti: F. Piccirilli. - Como: Nani e C. - Cosenza: Intendenza di Ancona (Servizio vendita). - Cremona: Libreria Sonzogno E. - Cuneo: Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, 68. - Enna: G. B. Buscemi. - Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace, 51. - Firenze: Rossini Armando, piazza Unità Italiana, 9; Ditta Bemporad e Figlio, via del Proconsolo, 7. - Fiume: Libr. Pop. « Minerva », via Galilei, 6. - Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. - Foggia: Piloni Michele. - Forlì: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. - Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern., via Petrarca, 23-24. - Grosseto: Signorelli F. - Gorizia: Paternoli G., Corso Giuseppe Verdi, 37. - Imperia: S. Benedusi; Cavallotti G. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: P. M. Bisci. - Mantova: U. Mondovi, Corso Vittorio Emanuele, 54. - Messina: Ferraro Vincenzo, viale San Martino, 45; G. Principato; D'Anna Giacomo. - Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8; A. Vallardi, via Stelvio, 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; Libreria Italia, via Durini n. 1. - Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio. - Napoli: Paravia & Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Majolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi, via Stelvio n. 2. - Novara: E. Guaglio, Corso Umberto I, 26; Ist. Geogr. De Agostini. - Nuoro: Margaroli G. - Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. - Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. - Parma: Libreria Fiaccadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. - Pavia: Bruni & Marelli. - Perugia: Natale Simonsini. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-12. - Pisa: Minerva (già Bemporad) Giuseppe Sotoborgo. - Pistoia: A. Pacinotti. - Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. - Potenza: - Ditta Raffaele Marchesello. - Ravenna: E. Lavagna & Figli. - Reggio Calabria: E. D'Angelo. - Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. - Bielti: A. Tomassetti. - Roma: Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani, 88; Magliana, via Due Macelli, 88; Mantegassa degli Eredi Cremonesi; via 4 Novembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele; Libreria Littorio, Corso Umberto, 380; Istituto Geografico De Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Baradi, piazza Madama, 19-20. - Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. - Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. - Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. - Savona: Pietro Lodola. - Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. - Siracusa: C. Greco. - Sondrio: E. Zarucchi, via Dante, 9. - Spesla: A. Zacutti, via Felice Cavallotti, 3. - Taranto: Fratelli Filippi, via Archita. - Teramo: L. D'Ignazio. - Terni: Stabilimento Aterocca. - Torino: Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano; Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. - Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. - Trento: Edit. Marcello Disertori, via S. Pietro, 6. - Treviso: Longo & Zappelli. - Trieste: Luciano Cappelli, Corso Vittorio Emanuele, 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. - Tripoli: Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. - Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. - Varese: Maj & Mainati. - Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. - Verocelli: Bernardo Cornale. - Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini, 42. - Vicenza: Giovanni Galla, via Cesare Battisti. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. De Sconfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. - Torino: Rosenberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18. - Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Cristoforo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. - Buenos Ayres: Italianissima Libreria Melo, via Lavalle, 485. - Lugano: Alfredo Arnold. - Bue Luvini Perreghini. - Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue de September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. - Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova: via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Possetto, 118; Torino, via del Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla « Gazzetta » nonché quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di
pubblicazione

LEGGI E DECRETI

173. — LEGGE 11 gennaio 1930, n. 8.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 1201, riflettente la modifica dell'art. 10 della legge organica per la Tripolitania e la Cirenaica. Pag. 410
174. — LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2328.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1882, concernente l'estensione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede. Pag. 411
175. — LEGGE 13 gennaio 1930, n. 7.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1405, recante proroga dei poteri straordinari concessi al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale Pag. 411
176. — LEGGE 13 gennaio 1930, n. 6.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale Pag. 411
177. — REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 9.
Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio di irrigazione sinistra Piave « Canali Emanuele Filiberto di Savoia », con sede in Treviso. Pag. 411
178. — REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2329.
Estensione alla città di Fiume e al territorio fumano della legislazione sull'ordinamento delle Borse merci. Pag. 412
179. — REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2333.
Modificazioni al R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro Pag. 412
180. — REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 2317.
Erezione in ente morale della Fondazione « Sacro patrimonio Tommaso Acconcia », in Marcianise Pag. 413
181. — REGIO DECRETO 28 novembre 1929, n. 2319.
Riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Nuoro Pag. 413
182. — REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2320.
Riconoscimento giuridico del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Catania Pag. 413
183. — REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2321.
Approvazione del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli Pag. 413
- DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 413

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

- Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, recante modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli Pag. 414

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

- Media dei cambi e delle rendite Pag. 414
Tramutamento di rendita consolidato 3,50 per cento in cartelle al portatore Pag. 414
Rettifiche d'intestazione Pag. 415
Smarrimento di ricevuta Pag. 415
Rettifica alla media delle obbligazioni fondiaria da accettarsi in cauzione Pag. 416

- Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 50 Pag. 417

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:

- Concorso per titoli e per esami per la cattedra di fisica, chimica ed elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola industriale di Catanzaro Pag. 422

- Concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di aeronautica generale e costruzioni aeronautiche presso il Regio istituto industriale di Pisa Pag. 423

- Ministero degli affari esteri: Concorso per esami a n. 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare Pag. 424

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

- Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Gennaio 1930-VIII (Fascicolo 1).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 173.

LEGGE 11 gennaio 1930, n. 8.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 1201, riflettente la modifica dell'art. 10 della legge organica per la Tripolitania e la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 aprile 1929, numero 1201, riflettente la modifica dell'art. 10 della legge organica per la Tripolitania e la Cirenaica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 174.

LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2328.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1882, concernente l'estensione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 4 novembre successivo, concernente la estensione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GRANDI — BIANCHI
— ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 175.

LEGGE 13 gennaio 1930, n. 7.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1405, recante proroga dei poteri straordinari concessi al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1405, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, col R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 176.

LEGGE 13 gennaio 1930, n. 6.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 177.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 9.

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio di irrigazione sinistra Piave « Canali Emanuele Filiberto di Savoia », con sede in Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 luglio 1929, n. 1292, col quale veniva sciolta la Deputazione provvisoria, amministratrice del Consorzio di irrigazione sinistra Piave « Canali Emanuele Filiberto di Savoia », con sede in Treviso, e veniva nominato, per la durata di sei mesi, commissario straordinario con pieni poteri l'ing. Tullio Gloria, residente in Padova;

Ritenuta l'opportunità, per la definitiva sistemazione amministrativa di quell'Ente, di prorogare, per un periodo di tempo non maggiore di sei mesi, l'amministrazione straordinaria;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico di commissario straordinario del Consorzio di irrigazione sinistra Piave « Canali Emanuele Filiberto di Savoia », con sede in Treviso, affidato, con R. decreto 8 luglio 1929, n. 1292, all'ing. Tullio Gloria, residente in Padova, è prorogato per un periodo di tempo che non potrà eccedere i sei mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 134. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 178.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2329.

Estensione alla città di Fiume e al territorio fumano della legislazione sull'ordinamento delle Borse merci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il Trattato di pace concluso tra l'Italia e l'Austria a S. Germano il 10 settembre 1919 e le annessioni al Regno dei territori attribuiti all'Italia;

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato di Rapallo concluso tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbo-Croato-Sloveni;

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che approva l'accordo concluso tra l'Italia ed il Regno dei Serbo-Croato-Sloveni, col quale si stabilisce che la città di Fiume ed il territorio attribuito all'Italia fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto l'art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731, relativa alla istituzione dei Consigli provinciali dell'economia;

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, numero 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio nel Regno, il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e le successive modificazioni, sono estesi, per quanto si riferisce all'ordinamento delle Borse merci, alla città di Fiume ed al territorio fumano.

Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni attualmente vigenti in materia nella predetta città di Fiume e nel territorio fumano.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione è mantenuto il giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia di Fiume, il cui ordinamento resta regolato dalle norme di procedura

approvate con decreto del Ministro per la giustizia 21 giugno 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 133. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 179.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. 2333.

Modificazioni al R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù della facoltà a Noi delegata dalla legge 13 dicembre 1928, n. 2832;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, per la piena attuazione della Dichiarazione XXIII della predetta Carta del Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 10 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, è sostituito il seguente:

« La mediazione, anche se gratuita, da parte di privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura, per il collocamento dei prestatori d'opera disoccupati, è vietata, rispetto a quelle categorie di datori di lavoro e di prestatori d'opera, per le quali vengano istituiti gli uffici di cui all'art. 1 del presente decreto, e nel territorio di competenza degli uffici medesimi ».

Art. 2.

Ai primi due commi dell'art. 11 del predetto decreto sono sostituiti i commi seguenti:

« I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera disoccupati per il tramite degli uffici di collocamento di cui all'art. 1 del presente decreto. Ai datori di lavoro è data facoltà di scelta, nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti e agli ex combattenti. All'uopo hanno facoltà di prendere visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell'ufficio, che riguardino lo stato professionale di ciascun iscritto.

« Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di stabilire nel decreto di istituzione dei singoli uffici di collocamento, o mediante decreto successivo, la data dalla quale l'obbligo di cui al comma precedente cominci a decorrere ed ha al-

tresì facoltà di determinare le eccezioni che a tale obbligo ritenesse necessario stabilire.

« Le disposizioni precedenti si applicano, per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori manuali, anche agli enti pubblici, escluso in ogni caso il personale comunque dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche se aventi ordinamento autonomo ».

Art. 3.

L'art. 12 del predetto decreto è abrogato.

Art. 4.

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 del predetto decreto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Il datore di lavoro, che non assuma per il tramite degli uffici di collocamento il personale disoccupato o che lo assuma a mezzo di mediatori, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300, per ogni lavoratore illegalmente assunto, con un massimo di L. 3000.

« Il lavoratore disoccupato, che non assuma servizio per il tramite degli uffici di collocamento, è punito con l'ammenda sino a L. 300.

« Il datore di lavoro, che non faccia, nel termine di cui all'art. 13 del presente decreto, denuncia dei licenziamenti avvenuti, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200, con un massimo di L. 4000, per ogni lavoratore licenziato.

« Il prestatore d'opera disoccupato, che abbia ommesso di iscriversi presso l'ufficio di collocamento, è punito con l'ammenda sino a L. 200 ».

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per la giustizia e per le finanze, saranno apportate le necessarie modificazioni al Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le norme per l'attuazione del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, potranno essere altresì coordinate le altre leggi dello Stato con le norme del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO —
MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 138. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 180.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 2317.

Erezione in ente morale della Fondazione « Sacro patrimonio Tommaso Acconcia », in Marcianise.

N. 2317. R. decreto 17 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Sacro patrimonio Tom-

maso Acconcia », con sede nel comune di Marcianise, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 181.

REGIO DECRETO 28 novembre 1929, n. 2319.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Nuoro.

N. 2319. R. decreto 28 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene riconosciuto come corpo morale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Nuoro, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 182.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2320.

Riconoscimento giuridico del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Catania.

N. 2320. R. decreto 16 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene riconosciuto come corpo morale il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Catania, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 183.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2321.

Approvazione del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli.

N. 2321. R. decreto 2 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1930 - Anno VIII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-13483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Roberto Hartkopp fu Francesco, nato a Trieste il 3 agosto 1886 e residente a Trieste, corso G. Garibaldi n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente.

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Roberto Hartkopp è ridotto in « Arco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Hartkopp nata Stechina di Giacomo, nata il 14 aprile 1887, moglie;
2. Elvina di Roberto, nata il 22 gennaio 1911, figlia;
3. Roberto di Roberto, nato il 26 novembre 1912, figlio;
4. Lydia di Roberto, nata il 18 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(133)

N. 11419-13664.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Herzog fu Marco, nato a Reinprechtspölla (Austria) il 7 novembre 1871, e residente a Trieste, via Cereria n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Duca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Herzog è ridotto in « Duca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Herzog nata Bencich di Antonio, nata il 19 dicembre 1894, moglie;
2. Eugenio di Enrico, nato il 21 aprile 1920, figlio;
3. Luciano di Enrico, nato il 3 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(134)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con lettera in data 26 gennaio 1930, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, recante modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli.

(917)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 21.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 gennaio 1930 Anno VIII

Francia	75.05	Belgrado	33.725
Svizzera	369.21	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.977	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.678	Norvegia	5.109
Spagna	248 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.567	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.112
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	67 —
Romania	11.37	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Oro	17.35	Rendita 3 % lordo	40.50
Carta	7.64	Consolidato 5 %	79.25
New York	19.096	Obblig. Venezia 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.88	I serie	72.60
Oro	368.46	II serie	72.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di rendita consolidato 3,50 per cento in cartelle al portatore.

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 105.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 414147 di L. 238 intestata con vincolo dotale ad « Olivari Amalia fu Elia minore emancipata sotto la curatela del marito Leonesi Ferruccio di Raffaele, domiciliata in Genova ».

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse della titolare della rendita (art. 169 regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 25 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(902)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

3ª Pubblicazione.

(Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Prestito Nazionale 5 %	25895	115 —	<i>Borina Rosarina</i> e Gesualdo fu <i>Antonino</i> , minori sotto la p. p. della madre <i>Improvola Nicolina</i> di Giuseppe, ved. di <i>Borina Antonino</i> , dom. a Pernocari frazione del comune di Bombiolo (Catanzaro)	<i>Burino Rosaria</i> e Gesualdo fu <i>Antonio</i> , minori sotto la p. p. della madre <i>Improvola Nicolina</i> di Giuseppe, ved. di <i>Burino Antonio</i> , dom. come contro.
Cons. 5 %	259819	60 —	<i>Pagnotta Olimpia</i> fu <i>Pellegrino</i> , nubile, dom. in Avellino, con usuf. ad <i>Amodeo Carmela</i> fu <i>Domenico</i> , ved. di <i>Pellegrino Pagnotta</i> , dom. in Avellino.	Intestata come contro; con usuf. ad <i>Amodeo Maria-Carmela</i> fu <i>Domenico</i> , ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	6295	155 —	<i>Zampino Cosimo</i> fu <i>Giuseppe</i> , dom. in Carosino (Taranto).	<i>Zacchino Cosimo</i> fu <i>Giuseppe</i> , dom. come contro.
Cons. 5 %	184498	1615 —	<i>Zappa Vincenza</i> fu <i>Giulio</i> , moglie di <i>De Capitani Giuseppe</i> dom. a Genova, vincolata.	<i>Zappa Vincenza</i> fu <i>Giulio</i> , moglie di <i>De Capitani Vincenzo-Carlo-Giuseppe</i> , dom. a Genova, vincolata.
,	491362	3.000 —	<i>Steffanini Edvige</i> fu <i>Cesare</i> , ved. di <i>Isnardi Ludovico</i> , dom. a Ventimiglia (Imperia) con usuf. vital. a <i>Millo Luigi</i> di <i>Filippo</i> , minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ventimiglia.	Intestata come contro, con usuf. vital. a <i>Millo Lodovico</i> di <i>Filippo</i> , minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ventimiglia.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(15)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 97.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 847 — Data: 21 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Nicosia Salvatore per conto Allata —

Titoli del Debito pubblico: al portatore 19 — Rendita: L. 850, con solidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 gennaio 1930 - Anno VIII

p. Il direttore generale: BRUNI.

(66)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

La media delle obbligazioni fondiariae da accettarsi in cauzione pubblicata a pagina 366 della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1930-VIII viene rettificata come segue:

N d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	o. cedola	senza cedola	Detratto il cedimo	
				Co. cedola	senza cedola
<i>Titoli di Stati Esteri.</i>					
44	Prestito Austriaco 6.50 %	513.20	496.95	463.51	447.26
45	» Polacco 7 %	513.15	495.65	463.59	446.09
46	» Ungherese 7 %	509.23	491.73	460.06	442.56
47	» Tedesco 7 %	517.64	500.14	467.63	450.13
<i>Obbligazioni (Fondiariae).</i>					
48	Banca d'Italia 3.75 %	438.84	429.47	395.90	386.53
49	Ist. Ital. di Credito Fondiario Roma 5 %	429.67	417.17	387.96	375.46
50	» » » » 4.50 %	420.32	409.07	379.42	368.17
51	» » » » 4 %	409.75	399.75	369.78	359.78
52	» » » » 3.50 %	379.78	371.03	342.68	333.93
53	Istituto di Credito Fondiario Venezia 3.75 %	424.37	415 —	382.87	373.50
54	» » » » 5 %	454.50	442 —	410.30	397.80
55	» » » » 6 %	492.53	477.53	444.78	429.78
56	Istituto Credito Fondiario Venezia Tridentina 5 % (unitario)	—	—	—	—
57	» » » » 5 % (quintuplo)	437.50	425 —	395 —	382.50
58	Credito Fondiario Sardo 4.50 %	412.18	400.93	372.09	360.84
59	» » » » 6 %	445.88	430.88	402.80	387.80
60	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	433.33	420.83	391.25	378.75
61	» » » » 3.75 %	410.92	403 —	370.72	362.70
62	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	385 —	375 —	347.50	337.50
63	» » » » 5.50 %	423.21	409.46	382.27	368.52
64	Casse Risparmio Prov. Lombarde 6 %	508.89	493.89	459.51	444.51
65	» » » » 5 % (nuova emissione)	472.50	460 —	426.50	414 —
66	» » » » 5 % (vecchia emissione)	453.45	442.20	409.23	397.98
67	» » » » 4 %	427.50	417.70	385.73	375.93
68	» » » » 3.50 %	423.75	415 —	382.25	373.50
69	Cassa Risparmio di Verona 3.75 % (lordo)	467.87	458.50	422.02	412.65
70	Cassa Risparmio di Bologna 6 %	495.87	480.87	447.79	432.79
71	» » » » 5 % (lordo)	475.56	465 —	429.06	418.50
72	» » » » 4.50 %	429.50	420 —	387.50	378 —
73	» » » » 4 %	423.47	415 —	381.97	373.50
74	» » » » 3.50 %	413.65	404.90	373.16	364.41
75	Istituto Credito Fondiario dell'Istria 5 %	87.50	85 —	79 —	76.50
76	Monte Paschi Siena netto 6 %	487.53	472.53	440.28	425.28
77	» » » lordo 5 %	420.13	410.13	379.12	369.12
78	» » » lordo 4.50 %	415.53	406.87	374.85	366.19
79	» » » netto 4.50 %	422.30	411.05	381.20	369.95
80	» » » netto 3.50 %	397.78	389.03	358.88	350.13
81	Opere S. Paolo - Torino 3.75 %	447.84	438.47	404 —	394.63
82	» » » 3.50 %	408.90	400.15	368.89	360.14
83	» » » 5 %	440.24	437.74	396.47	393.97
84	Istituto Credito Fondiario Gorizia 5 %	462.50	450 —	417.50	405 —
85	Istituto Nazionale Credito Edilizio 6 %	381.49	366.49	344.85	329.85
86	Banca Nazionale del Lavoro e Cooperaz. 5 %	407.50	395 —	368 —	355.50
87	» » » » 5.50 %	433.40	419.65	391.44	377.69
87-bis	Istituto Credito Fondiario Roma, 6 %	487.10	472.10	439.89	424.89
<i>Prestiti all'Estero.</i>					
88	Prestito Morgan	\$ 97.92	95 —	88.42	85.50
89	» » » » Lit.	1 869.48	1 813.74	1 688.11	1 632.36

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 50
dal 9 al 15 dicembre 1929 - Anno VIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Carbonchio ematico</i>				
Agrigento	Licata	B	1	—
Bari delle Puglie	Bitritto	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Id.	Rovato	B	—	1
Brindisi	Brindisi	E	—	1
Cuneo	Caraglio	B	—	1
Foggia	Accadia	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	E	4	—
Id.	Orta Nova	B	1	—
Id.	Vico del Gargano	O	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Amaseno	B	1	—
Id.	Arpino	B	1	—
Id.	Campoli Appennino	B	1	—
Id.	Ferentino	B	1	—
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Fumone	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	S. Giovanni Incarico	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Grosseto	Manciano	B	—	1
Macerata	Pollenza	B	1	—
Id.	Porto Recanati	B	—	1
Matera	Irsina	B	—	1
Id.	S. Mauro Forte	B	1	—
Milano	Graffignano	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Rho	B	—	1
Modena	Finale nell'Emilia	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Nibbiola	B	—	1
Id.	Trecate	B	—	1
Pola	Dignano	B	—	1
Roma	Castelforte	B	1	—
Id.	Cave	B	1	—
Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Palombara	B	—	1
Id.	Percelle	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	S. Angelo Romano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Carbonchio ematico.</i>				
Roma	Torrta Tiberina	B	1	—
Id.	Trevignano	B	1	—
Salerno	Cava del Tirreno	B	—	1
Id.	Fisciano	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
Id.	Marano Vicentino	B	—	1
Viterbo	Canino	O	—	1
			38	22
<i>Carbonchio sintomatico.</i>				
Ferrara	Iolanda di Savoia	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Messina	Cesarò	B	—	1
Modena	Spilamberto	B	1	—
Roma	Roma	B	2	—
			4	2
<i>Afta epizootica.</i>				
Alessandria	Asti	B	—	1
Id.	Borgo S. Martino	B	—	2
Id.	Camino	B	—	3
Id.	Casale Monferrato	B	3	2
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Castell'Alfero	B	1	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Mirabello	B	2	3
Id.	Mombello	B	—	3
Id.	Moncestfno	B	—	2
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	—	2
Id.	Ozzano	B	—	2
Id.	Pomaro	B	1	—
Id.	Pontecurone	B	—	2
Id.	Quattordio	B	—	1
Id.	S. Damiano d'Asti	B	—	1
Id.	Serravalle Scrivia	B	—	1
Id.	Tassarolo	B	2	—
Id.	Terruggia	B	1	—
Id.	Ticineto Po	B	4	—
Id.	Toaco	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Ancona	Ancona	B	1	1
Id.	Offagna	B	2	1
Aosta	Caluso	B	—	2
Id.	Castellamonte	B	3	—
Id.	Chambave	B	—	1
Id.	Pavone Canavese	B	—	2
Id.	Saint-Oyen	B	—	1
Id.	Salerano	B	—	1
Belluno	Fonzaso	B	3	—
Id.	Quero	B	9	1
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Sovramonte	B	26	—
Bergamo	Brembilla	B	2	—
Id.	Calcio	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>					<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Bergamo	Calusco d'Adda	B	1	—	Forlì	Forlì	B	1	—
Id.	Mapello	B	1	—	Id.	Gambettola	B	4	—
Id.	Monte Marenzo	B	—	1	Id.	Gatteo	B	2	—
Id.	Presezzo	B	—	1	Id.	Saludecio	B	1	—
Id.	Selvino	B	2	1	Id.	Santarcangelo di Romagna	B	2	1
Id.	Terno d'Isola	B	2	1	Frosinone	Arpino	B	1	—
Id.	Villa d'Ogna	B	—	1	Id.	Coreno Ausonio	B	1	—
Bologna	Molinella	B	—	2	Id.	Piedimonte S. Germano	B	1	—
Brescia	Chiari	B	—	1	Id.	Torrice	B	1	—
Id.	Cigole	B	1	—	Genova	Campomorone	B	2	—
Id.	Corzano	B	1	—	Id.	Genova	B	1	—
Id.	Leno	B	1	—	Id.	Recco	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	1	Grosseto	Cinigiano	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	—	1	Id.	Gavorrano	B	1	—
Brindisi	Ostuni	B	1	—	Lucca	Altopascio	B	1	—
Campobasso	Monacilioni	B	1	—	Mantova	Commessaggio	B	1	2
Id.	Pratella	B	2	—	Id.	Curtatone	B	3	2
Catanzaro	Girocarne	B	1	—	Id.	Gonzaga	B	1	1
Id.	Mileto	B	5	—	Id.	Rodigo	B	1	—
Como	Albate	B	1	—	Id.	Volta Mantovana	B	—	1
Id.	Bellagio	B	1	—	Milano	Parabiago	B	—	1
Id.	Binago	B	1	—	Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Galbiate	B	1	—	Modena	Mirandola	B	2	—
Id.	Garlate	B	1	—	Novara	Ameno	B	—	1
Id.	Faggeto-Lario	B	—	1	Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Figliaro	B	—	1	Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Lecco	B	1	—	Id.	Galliate	B	2	3
Id.	Monticello	B	1	—	Id.	Novara	B	2	—
Id.	Oggionno	B	1	—	Id.	Prato Sesia	B	—	1
Id.	Rango	B	1	—	Id.	Romagnano Sesia	B	1	2
Id.	Rovi-Porto	B	1	1	Id.	Romentino	B	—	6
Id.	Seprio	B	1	—	Padova	Arre	B	—	1
Id.	Tremenico	B	1	—	Id.	Borgoricco	B	2	—
Id.	Turate	B	1	—	Id.	Bovolenta	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	1	—	Id.	Campodarsego	B	—	1
Cremona	Corte dei Cortesi	B	1	—	Id.	Campodoro	B	—	1
Id.	Derovere	B	—	1	Id.	Carmignano	B	—	1
Id.	Ricengo	B	—	1	Id.	Carrara S. Giorgio	B	1	2
Id.	Ticengo	B	1	—	Id.	Casal Ser Ugo	B	—	1
Id.	Torricella del Pizzo	B	1	—	Id.	Cervarese S. Croce	B	—	1
Cuneo	Alba	B	3	—	Id.	Codevigo	B	—	1
Id.	Barbaresco	B	1	—	Id.	Correzzola	B	—	1
Id.	Boves	B	4	—	Id.	Curtarolo	B	3	1
Id.	Busca	B	1	—	Id.	Fontaniva	B	1	—
Id.	Caraglio	B	—	1	Id.	Galliera Veneta	B	1	5
Id.	Castagnito	B	—	1	Id.	Gazzo	B	3	1
Id.	Castino	B	1	1	Id.	Grantorto	B	—	1
Id.	Centallo	B	1	2	Id.	Legnaro	B	6	1
Id.	Cuneo	B	4	1	Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Demonte	B	1	1	Id.	Lozzo Atestino	B	1	—
Id.	Dronero	B	1	—	Id.	Massanzago	B	5	1
Id.	La Morra	B	1	—	Id.	Mestrino	B	1	—
Id.	Magliano Alpi	B	1	—	Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Mondovi	B	1	—	Id.	Noventa Padovana	B	1	—
Id.	Monforte d'Alba	B	1	1	Id.	Padova	B	6	1
Id.	Moretta	B	1	—	Id.	Piazzola sul Brenta	B	2	—
Id.	Neviglie	B	1	—	Id.	Polverara	B	—	1
Id.	Pianfei	B	3	—	Id.	Ponte S. Nicolò	B	1	—
Id.	Roccasparvera	B	1	—	Id.	Rovolon	B	—	1
Id.	Savigliano	B	—	1	Id.	Rubano	B	1	—
Id.	Trezzo Tinella	B	1	—	Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Vigoforte	B	1	—	Id.	S. Martino	B	—	6
Ferrara	Ferrara	B	2	1	Id.	S. Pietro in Gù	B	2	—
Id.	Ostellato	B	—	1	Id.	S. Pietro Montagnon	B	—	1
Firenze	Firenze	B	1	—	Id.	S. Angelo di Piave	B	2	2
Forlì	Cesena	B	3	—	Id.	Solesino	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rinasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>				
Padova	Terrassa Padovana	B	2	1
Id.	Tombolo	B	—	2
Id.	Villa del Conte	B	2	1
Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Villanova	B	—	1
Id.	Vo	B	—	1
Parma	Sorbolo	B	—	1
Pavia	Bosnasco	B	1	—
Id.	Copiano	B	1	—
Id.	Filighera	B	—	1
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Marzano	B	—	1
Id.	Palestro	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Zerbo	B	1	—
Perugia	Spoletto	B	2	1
Pesaro e Urbino	Carpegna	B	—	1
Id.	Mercatino Marecchia	B	—	2
Id.	Montecopiolo	B	1	—
Id.	Pian di Meleto	B	1	—
Pescara	Bolognano	B	1	—
Pisa	Montopoli Valdarno	B	—	2
Pistoia	Buggiano	B	3	—
Id.	Pistoia	B	1	—
Ravenna	Conselice	B	—	2
Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Lugo	B	1	—
Id.	S. Agata sul Santerno	B	1	—
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Cerreto Laziale	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Manziana	B	1	—
Id.	Marino	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Riofreddo	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	15	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Trevignano	B	1	—
Rovigo	Canaro	B	1	—
Id.	Lendinara	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Id.	Taglio di Po	B	1	—
Id.	Villanova del Ghebbo	B	1	—
Savona	Celle Ligure	B	6	—
Id.	Savona	B	—	6
Stena	Montepulciano	B	—	1
Sondrio	Mantello	B	1	—
Id.	Piuro	B	—	1
Id.	Prata Campportaccio	B	3	—
Torino	Avigliana	B	1	—
Id.	Bibiana	B	1	—
Id.	Bruzolo	B	1	—
Id.	Buriasco	B	1	—
Id.	Bussoleno	B	—	1
Id.	Corio	B	—	1
Id.	Cumiana	B	2	—
Id.	Fogliizzo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rinasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunciati
<i>Malattie infettive dei suini.</i>				
Torino	Luserna S. Giovanni	B	1	—
Id.	Rivoli	B	3	1
Id.	Rocca Canavese	B	1	1
Id.	Trana	B	1	—
Trento	Aldeno	B	1	4
Id.	Bleggio	B	2	—
Id.	Caldonazzo	B	2	—
Id.	Capriana	B	1	—
Id.	Cavalese	B	1	—
Id.	Cavedine	B	—	1
Id.	Denno	B	5	1
Id.	Levico	B	1	—
Id.	Lomaso	B	2	—
Id.	Mori	B	1	—
Id.	Novaledo	B	1	1
Id.	Roverè della Luna	B	7	—
Id.	Strigno	B	—	1
Id.	Tenno	B	1	—
Id.	Tesero	B	—	2
Id.	Trento	B	3	1
Id.	Vigolo Vattaro	B	2	—
Treviso	Altivole	B	—	1
Id.	Asolo	B	1	1
Id.	Casier	B	—	2
Id.	Castelfranco Veneto	B	2	2
Id.	Castello di Godego	B	1	1
Id.	Cessalto	B	1	—
Id.	Crespiano Veneto	B	1	—
Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Gorgo	B	1	—
Id.	Loria	B	1	—
Id.	Melina	B	—	1
Id.	Morgano	B	2	3
Id.	Oderzo	B	1	—
Id.	Paderno	B	1	—
Id.	Paese	B	2	5
Id.	Ponte di Piave	B	1	—
Id.	Ponzano Veneto	B	—	1
Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Riese	B	4	1
Id.	Roncade	B	1	—
Id.	Soresiano	B	1	2
Id.	Treviso	B	—	2
Id.	Vedelago	B	8	3
Id.	Zero Branco	B	1	—
Varese	Brebbia	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	2	—
Id.	Cassano Magnago	B	1	—
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Cislago	B	—	2
Id.	Cittiglio	B	1	—
Id.	Fagnano Olona	B	—	—
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Gorla Maggiore	B	3	—
Id.	Ispra	B	—	1
Id.	Laveno	B	—	1
Id.	Malnate	B	1	2
Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Saronno	B	1	5
Id.	Vedano Olona	B	—	1
Venezia	Campagna Lupia	B	—	2
Id.	Camponogara	B	—	2
Id.	Ceggia	B	—	3
Id.	Cavazzuccherina	B	2	—
Id.	Marcon	B	—	1
Id.	Martellago	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Segue Afta epizootica</i>					<i>Segue Malattie infettive dei suini.</i>				
Venezia	Meolo	B	2	3	Cosenza	Lago	S	1	—
Id.	Mira	B	1	1	Cuneo	Fossano	S	2	—
Id.	Mirano	B	—	1	Id.	Magliano Alpi	S	2	—
Id.	Musile di Piave	B	—	1	Id.	Mondovi	S	2	1
Id.	Noale	B	1	—	Id.	Saluzzo	S	1	1
Id.	Pianiga	B	—	1	Id.	Scarnafigi	S	1	1
Id.	Salzano	B	1	—	Firenze	Firenze	S	—	1
Id.	S. Donà di Piave	B	1	3	Id.	Londa	S	—	1
Id.	S. Maria di Sala	B	2	7	Lecce	Alezio	S	1	—
Id.	Vigonovo	B	—	1	Lucca	Capannori	S	1	—
Vercelli	Albano Verellese	B	—	1	Macerata	Montecosaro	S	3	—
Id.	Caresanablot	B	—	2	Id.	Morrovalle	S	4	—
Id.	Cerriana	B	1	—	Mantova	Asola	S	4	1
Id.	Collobiano	B	—	1	Id.	Canneto sull'Oglio	S	3	—
Id.	Gattinara	B	—	1	Id.	Rodigo	S	—	2
Id.	Ghislarengo	B	1	1	Id.	Sustinente	S	4	—
Id.	Lamporo	B	1	—	Matera	S. Mauro Forte	S	3	—
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1	Modena	Carpi	S	—	1
Id.	Motta dei Conti	B	—	1	Id.	Modena	S	1	—
Id.	Saluggia	B	—	1	Perugia	Nocera Umbra	S	—	1
Id.	Salussola	B	—	3	Ravenna	Bagnacavallo	S	1	1
Id.	Sandigliano	B	2	—	Id.	Ravenna	S	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	B	—	1	Reggio nell'Emilia	Guastalla	S	1	—
Id.	Erbè	B	1	—	Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Id.	Oppiano	B	1	—	Id.	S. Ilario d'Enza	S	2	—
Id.	Ronco all'Adige	B	1	—	Roma	Roma	S	1	—
Id.	Roverchiara	B	2	—	Teramo (a)	Castiglione M. Raim.	S	2	1
Vicenza	Asigliano	B	1	2	Id.	Penna S. Andrea	S	1	1
Id.	Bassano	B	3	2	Id.	Teramo	S	1	1
Id.	Cassola	B	1	1	Terni	Narni	S	1	—
Id.	Castegnero	B	3	—	Torino	Casalborgone	S	—	1
Id.	Foza	B	1	—	Trento	Magrè	S	—	1
Id.	Marostica	B	1	—	Id.	Taio	S	—	1
Id.	Mason	B	—	1	Trieste	Trieste	S	7	6
Id.	Molvena	B	2	—	Udine	Udine	S	—	1
Id.	Monticello	B	—	1					
Id.	Montorso	B	—	1					
Id.	Nave	B	2	1					
Id.	Pianezze	B	2	1					
Id.	Pozzoleone	B	3	—					
Id.	Romano	B	—	2					
Id.	Rossano	B	5	4					
Id.	Sandrigo	B	1	2					
Id.	Tezze	B	9	—					
Id.	Vallonara	B	2	1					
Viterbo	Bassanello	B	1	—					
Id.	Orte	B	1	—					
			422	274				57	37
<i>Malattie infettive dei suini.</i>					<i>Morva</i>				
Ancona	Castelplanio	S	—	1	Napoli	Napoli	E	4	—
Id.	Iesi	S	—	2	Roma	Roma	E	2	—
Arezzo	Arezzo	S	1	2					
Campobasso	Guglionesi	S	—	3					
Id.	S. Elia a Pianisi	S	1	—					
Catanzaro	Ioppolo	S	1	—					
Id.	Limbadi	S	1	—					
Id.	Settingiano	S	1	—					
Id.	Spilinga	S	1	—					
Chieti	Fresagrandinaria	S	4	—					
Cosenza	Amantea	S	—	3					
								6	—
<i>Farina criptococcica</i>									
					Avellino (a)	Altavilla	E	1	—
					Id.	Chianche	E	1	—
					Id.	Grottolella	E	1	—
					Id.	Lauro	E	1	—
					Id.	Pietrastornina	E	1	—
					Id.	Roccabascera	E	1	—
					Id.	Tufo	E	1	—
					Id.	Volturara	E	1	—
					Bari delle Puglie	Gravina	E	1	1
					Id.	Terlizzi	E	1	—
					Caltanissetta	S. Cataldo	E	—	1
					Catania	Aci Catena	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Biancavilla	E	—	1
Id.	Giarre	E	1	—
Messina	Messina	E	4	—
Napoli	Albanova	E	1	—
Id.	Napoli	E	9	1
Id.	Pollena Trocchia	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	—	3
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Salerno	Eboli	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Pagani	E	—	1
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Scafati	E	2	—
			35	8
<i>Rabbia</i>				
Catania	Rammacca	Cn	1	—
Cosenza	Spezzano della Sila	Cn	—	1
Foggia	S. Marco in Lamis	Cn	1	—
Id.	Vieste	E	—	2
Napoli	Brusciano	Cn	—	1
Id.	Castel di Sasso	Cn	—	1
Id.	Frattamaggiore	Cn	—	1
Id.	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Mondragone	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	9
Id.	Pozzuoli	Cn	—	2
Ragusa (a)	Comiso	Cn	1	—
Salerno	Mercato S. Severino	S	—	1
Siena	Siena	Cn	—	1
Viterbo	Canino	Cn	—	1
			3	22
<i>Rogna</i>				
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	3	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	—	1
Campobasso	Castel S. Vincenzo	O	1	—
Id.	Ururi	E	1	—
Foggia	Sannicandro Gargan.	O	1	—
Id.	Sansevero	O	3	—
Macerata	Visso	O	2	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
Rieti	Borgocollevegato	O	1	—
Id.	Leonessa	O	2	—
Roma	Cisterna	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Formello	O	—	1
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	2	1
Id.	Tolfa	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Viterbo	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tarquini	O	—	1
Id.	Tuscania	O	1	—
			30	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
<i>Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.</i>				
Frosinone	S. Don. Val Comino	O	1	—
Roma	Campagnano	O	1	—
Id.	Ciciliano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	2
			4	2
<i>Vaiuolo ovino.</i>				
Aquila degli Abruzzi	Massa d'Albe	O	4	—
Brindisi	Ostuni	O	—	1
Foggia	S. Giovanni Rotondo	O	—	1
Forlì	Cesena	O	1	—
Grosseto	Gavorrano	O	1	—
Lecce	Nardo	O	2	—
Id.	Veglie	O	1	—
Taranto	Manduria	O	1	—
Zara	Zara	O	3	—
			13	2
<i>Aborto epizootico.</i>				
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	5	—
Id.	Camposanto	B	—	1
Id.	Carpi	B	12	3
Id.	Castelfranco	B	4	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	2	—
Id.	Formigine	B	1	1
Id.	Guiglia	B	1	—
Id.	Maranello	B	2	—
Id.	Modena	B	10	—
Id.	Monfestino	B	1	—
Id.	Nonantola	B	10	1
Id.	Ravarino	B	5	1
Id.	S. Cesario	B	5	—
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Soliera	B	6	4
Id.	Spilamberto	B	—	1
Id.	Roccabianca	B	2	—
Id.	Guastalla	B	4	—
Id.	Montecchio	B	—	2
Id.	Reggiolo	B	4	—
Id.	Vezzano sul Crostolo	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	—	1
Id.	Arzignano	B	—	1
Id.	Sarcedo	B	—	1
			80	19
<i>Tubercolosi bovina</i>				
Bari delle Puglie	Andria	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Campobasso	Riccia	B	—	1
Salerno	Baronissi	B	—	1
Id.	Contursi	B	—	1
			2	3

sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° ricevuta dalla quale risulta il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatta alla Regia scuola industriale di Catanzaro;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria o, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, sarà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(887)

Concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di aeronautica generale e costruzioni aeronautiche presso il Regio istituto industriale di Pisa.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 652, che riordina il Regio istituto industriale di Pisa;

Vista la pianta organica del Regio Istituto industriale di Pisa approvata con R. decreto 11 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1928;

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimento a favore del personale;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 116836 in data 23 ottobre 1929 che autorizza a bandire il concorso al posto di insegnante titolare di aeronautica generale e costruzioni aeronautiche nel Regio istituto industriale di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Pisa è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di aeronautica generale e costruzioni aeronautiche.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante d'istituto inquadrato nel gruppo A, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 13.000 oltre L. 2900 annue per supplemento di servizio attivo, aumentabili rispettivamente a L. 14.400 e L. 3000 al 1° luglio 1930, e la prosegue fino al grado 7° come da tabelle annesse alla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio - diploma (in originale o copia autentica) di laurea in ingegneria o diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea, o negli esami di abilitazione;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, o in bozze di stampa o dattilografate.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i punti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(889)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a n. 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927 (V), n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1930-VIII, col quale l'Amministrazione degli Affari Esteri è stata autorizzata ad aprire un concorso a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927 - Anno V, n. 862, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonché, per quanto concerne la Commissione esaminatrice e le modalità degli esami, del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 321.

Le domande, scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni né maggiore di 30. La firma dell'ufficiale di stato civile

che rilascia la copia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al servizio militare e, per coloro che hanno prestato tale servizio, che abbia conseguito la nomina ad ufficiale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra, e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata da Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dell'attestato di licenza degli istituti, cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso istituti militari;

8° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati engono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insinacabile.

Chi abbia già partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non potrà essere ammesso a quello di cui al presente decreto.

Art. 4.

Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, saranno scritti ed orali. Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

- a) diritto internazionale;
- b) economia politica;
- c) storia moderna;
- d) lingua francese; l'esame consisterà nello svolgimento di un tema di comune cultura;
- e) lingua inglese o tedesca a scelta dei concorrenti; l'esame consisterà nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana e nella versione di un brano di prosa di autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca.

Gli esami orali verteranno su tutte le materie contemplate dal programma.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguita la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GRANDI.

Programma per gli esami di concorso alle carriere diplomatica e consolare.

Il programma è formulato con indicazioni minute su ciascun argomento per guida uniforme dei concorrenti e degli esaminatori. Ma dai candidati non si esige la conoscenza particolareggiata dei singoli capi, bensì la nozione precisa delle idee generali e della loro connessione e gradazione d'importanza con le funzioni che debbono esercitare.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

PRIMO PERIODO.

Dal Trattato di Vestfalia (1648) alla pace di Passarowitz (1718).

A). *Storia generale.* — Il Trattato di Vestfalia e le sue conseguenze.

AUSTRIA. — Orientamento politico di Casa d'Austria dopo il Trattato di Vestfalia — Leopoldo I — Assoggettamento dell'Ungheria — Guerre coi turchi — Pace di Carlowitz — Giuseppe I e Carlo II — Nuova guerra contro i turchi — Pace di Passarowitz.

FRANCIA. — Reggenza di Anna d'Austria — Il Governo del Mazzarino — La Fronda — La guerra di Spagna — Il Trattato dei Pirenei e la supremazia francese — Il Regno di Luigi XIV — Governo e politica religiosa — Revoca dell'editto di Nantes — Le guerre del Regno di Luigi XIV e specialmente la guerra di successione spagnuola — I Trattati di Utrecht e di Rastadt.

INGHILTERRA. — Il Regno di Carlo I — Sette e lotte religiose — Repubblica e protettorato — Oliviero Cromwel — Sua politica — La guerra con l'Olanda — Seconda rivoluzione inglese — Le leggi costituzionali — La Casa Stuart — La Regina Anna — L'unione della Scozia.

OLANDA. — Le provincie indipendenti d'Olanda — La Casa d'Orange — Guerre con Inghilterra e Francia.

POLONIA. — Il Regno elettivo — Giovanni Sobieski — Decadenza politica.

PRUSSIA. — Duchi e Re di Prussia — Il Regno di Federico I di Hohenzollern.

RUSSIA. — I Romanoff — Guerra del Nord — Trattati di Stoccolma e Nystädt — Ordinamento dell'impero russo.

SPAGNA. — Guerre per la successione spagnuola — Filippo V — Fine della dominazione spagnuola e preponderanza austriaca in Italia.

SVEZIA. — Dal Regno di Carlo X a quello di Carlo XII — Trattati di Copenaghen e di Oliva — Carlo XII e le guerre del suo Regno.

B). *Storia d'Italia.*

GENOVA. — Le discordie civili — Contese con Piemonte e Francia. I PAESI SOGGETTI AL DOMINIO SPAGNUOLO. — Le condizioni economiche — Gli ordinamenti locali — Le rivolte di Napoli, Palermo, Messina.

PIEMONTE. — La reggenza e la guerra civile — Carlo Emanuele II — Vittorio Amedeo II e la lega d'Augusta — Pinerolo e Casale — Intervento alla guerra di successione spagnuola — Eugenio di Savoia — La Sardegna assegnata al Piemonte nella pace dell'Aja.

STATO PONTIFICIO. — Urbano VIII — Il Ducato di Urbino — Grande e piccolo nepotismo — I conflitti in materia religiosa con Luigi XIV.

TOSCANA. — I Medici in Firenze da Ferdinando II a Cosimo III. VENEZIA. — La guerra di Candia — Ultime glorie — La perdita della Morea.

C). *Storia coloniale.* — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

COLONIE FRANCESI. — Antille — Canada — Cayenne — Senegal — Compagnia delle Indie occidentali — Compagnia d'Africa e delle Indie orientali — Madagascar — Pondichery.

COLONIE INGLESII. — L'atto di navigazione — L'America settentrionale — Compagnia delle Indie orientali — Privilegi e monopoli coloniali — Possedimenti in Africa.

COLONIE SPAGNUOLE.

COLONIE PORTOGHESI.

FATTORIE E COLONIE OLANDESI. — La Compagnia delle grandi Indie — Batavia — il Capo di Buona Speranza.

SECONDO PERIODO.

Dalla pace di Passarowitz alla Rivoluzione francese (1718-1789).

A). *Storia generale.*

AUSTRIA. — Carlo VI e la Prammatica Sanzione — Guerra per la successione — Pretendenti — Maria Teresa e gli Ungheresi — I

collegati di Maria Teresa — Carlo Alberto di Baviera Imperatore — Trattato di Dresda — Guerra in Italia — Pace di Aquisgrana — La guerra dei sette anni — Leghe europee — Patti di Parigi e di Hubertsburg — Regno e riforma di Giuseppe II — Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi — Guerre contro la Turchia.

DANIMARCA E NORVEGIA. — Cristiano VI e suoi successori.

FRANCIA. — Luigi XV — Sistema di Law e sue conseguenze — La Reggenza — La Francia nelle guerre di successione di Polonia, d'Austria e dei sette anni — Patto di famiglia fra le Case Borboniche — Cessioni all'Inghilterra e alla Spagna — Acquisto della Lorena e Corsica — Ordinamento economico e finanziario — Luigi XVI e Maria Antonietta — Intervento in favore dei coloni americani — Pace di Parigi — Tentativi di riforme — Turgot — Necker — Convocazione dell'assemblea dei notabili — Scrittori e filosofi nel secolo XVIII — L'enciclopedia.

INGHILTERRA. — La Casa d'Hannover — Giorgio I — Giorgio II — I Whigs e i Tories — Il Ministero Pitt — Il pretendente Stuart — Guerre contro Francia e Spagna — Giorgio III — L'Irlanda — La preponderanza marittima — L'industria e il commercio — Le finanze.

OLANDA. — Guglielmo IV di Nassau-Orange — Sollevazione contro lo Statolderato — Guglielmo V — Intervento della Prussia.

POLONIA. — Sua rovina — Lo smembramento del 1772.

PRUSSIA. — Federico II — Guerra dei sette anni — La Prussia grande potenza — Federico Guglielmo II.

RUSSIA. — Partecipazione ai negoziati e guerre d'Europa — Regno e conquiste di Caterina II — Guerre e trattati con la Turchia.

SPAGNA E PORTOGALLO. — Filippo V ed Elisabetta Farnese — Il Cardinale Alberoni — Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia — Invasione della Sardegna e Sicilia — Quadruplice alleanza contro la Spagna — La legge salica — Ferdinando VII e il mutato indirizzo politico — Carlo III — Le guerre contro gli inglesi — Cacciata dei Gesuiti — Riforme interne.

Giovanni V e Giuseppe I di Portogallo — Il marchese di Pomal — Maria I — Guerre per la successione di Polonia — Trattato di Vienna del 1738.

SVEZIA. — Debolezza del Governo — Fazioni — Gustavo III.

TURCHIA. — Condizioni generali — Perdita della Crimea — I Russi sul Mar Nero.

B). *Storia d'Italia.* — L'Italia nel secolo XVIII — Lo spirito innovatore — Le riforme.

CORSICA. — Lotte con Genova — Pasquale Paoli — Cessione alla Francia.

GENOVA. — Occupazione austriaca e sollevazione del 1746.

LOMBARDIA. — Il Governo di Maria Teresa — Riforme — Giuseppe II — Sua opera in Lombardia.

LUCCA E SAN MARINO. — Notizie generali.

MODENA. — Francesco III d'Este — Limitazione dei privilegi del Clero — Ercole Rinaldo e i Cybo — Matrimonio di Beatrice d'Este.

PARMA E PIACENZA. — L'assegnazione a Carlo VI d'Austria — Don Filippo di Borbone — L'unione di Parma e Piacenza — Ferdinando e il Du Tillot.

PIEMONTE. — Carlo Emanuele III — Lega con la Francia per la successione di Polonia — Guerra in Lombardia — Pace di Vienna — Acquisti — Lega con Maria Teresa per la guerra di successione austriaca — La campagna d'Italia — Assedio di Cuneo — L'Assietta — Pace di Aquisgrana e nuovi acquisti — Le riforme amministrative — Il marchese d'Ormea e il conte Bogino — Vittorio Amedeo III.

REGNO DELLE DUE SICILIE. — La dinastia dei Borboni con Don Carlos — Il riordinamento dello Stato e l'opera di Bernardo Tanucci — Gli Stati italiani e Ferdinando — La regina Maria Carolina — Mal governo e calamità nel Regno.

STATO PONTIFICIO. — Benedetto XIV — Clemente XIII — Clemente XIV e l'abolizione dei Gesuiti — Pio VI — Contese ecclesiastiche con i vari Stati.

TOSCANA. — Dalla Casa Medicea a quella Lorenese — Francesco di Lorena e la reggenza di Toscana — Pietro Leopoldo — Le riforme leopoldine.

VENEZIA. — La neutralità disarmata — L'Istria e la Dalmazia e le mire di Giuseppe II — La decadenza.

C). *Storia coloniale.* — Le guerre europee per le Colonie — Tendenze separatiste delle colonie per rispetto alle Metropoli — Privilegi, contrabbandi e coltivazioni coloniali.

La Francia perde Canada, Senegal e parte delle Antille.

Compagnia del Mississippi e dell'Africa.

Le Colonie olandesi in decadenza.

Le Colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie — Colonie inglesi nell'America settentrionale — Formazione degli Stati Uniti.

Colonie Spagnuole — Acquisto della Luigiana e perdita della Florida — Nuova organizzazione dell'America spagnuola — Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

TERZO PERIODO.

Dalla Rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815).

A). *Storia generale.* — Rivoluzione francese — Impero e guerre napoleoniche — Restaurazione — Congresso di Vienna (Spartizioni territoriali. Il principio della legittimità. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici).

AUSTRIA. — Giuseppe II e Leopoldo II — Pace coi Turchi — Prime guerre con Francia — Invasione dell'Austria — L'Austria e le varie coalizioni — Fine del Sacro Romano Impero — L'Austria e il Congresso di Vienna.

DANIMARCA E NORVEGIA. — Federico VI — Separazione fra la Danimarca e la Norvegia.

FRANCIA. — Stati generali — Convenzione — Direttorio — Rapporti con gli altri Stati europei — Bonaparte e la campagna d'Italia — Nozioni sulla famiglia Bonaparte — Trattati di Tolentino e Campoformio — Spedizione d'Egitto — Seconda coalizione contro la Francia — Consolato — Battaglia di Marengo — Paci di Lunéville, Firenze, Amiens — Napoleone imperatore — Terza coalizione contro la Francia — Ulma, Austerlitz — Pace di Presburgo — Quarta coalizione contro la Francia — Iena, Eylau, Friedland — Confederazione renana — Pace di Tilsitt — Regno di Vestfalia e granducato di Varsavia — Blocco continentale — Lotte di Spagna — Quinta coalizione — Patto di Vienna — Sesta coalizione — Campagna di Russia — Settima coalizione — Campagna di Sassonia — Lipsia — Francia invasa — Trattato di Parigi — I cento giorni — La Francia ai confini del 1792.

INGHILTERRA. — Guerre con la Francia dal 1793 al 1815 — Il blocco — Giorgio III — Provvedimenti costituzionali — Unione dell'Irlanda — Commercio mondiale — Espansione.

NORVEGIA. — Scioglimento dell'Unione con la Danimarca dopo la pace di Kiel — Costituzione indipendente della Norvegia del 17 maggio 1814 — Unione personale fra la Norvegia e la Svezia del 4 novembre 1814.

PAESI BASSI. — Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814 — La Repubblica Batava — Le guerre d'Olanda — L'unione alla Francia — Il Regno dei Paesi Bassi — La Casa d'Orange-Nassau.

POLONIA. — Le riforme del 1791 — Lotte con la Russia — Kosciusko — Spartizione e fine della Polonia — Il Granducato di Varsavia e il trattato del 1815.

PRUSSIA. — Federico Guglielmo II e i suoi rapporti con la Polonia — Guerra contro la Francia — Pace del 1795 — Federico Guglielmo III — Confederazione del Reno — Smembramento della Prussia alla pace di Tilsitt — Partecipazione alla spedizione di Russia — Campagna dell'indipendenza germanica — Gli austro-prussiani durante i cento giorni — Il Congresso di Vienna — Confederazione germanica (8 giugno 1815-20 marzo 1820).

RUSSIA. — La guerra russo-turca — Caterina II e la pace di Jassy — Secondo smembramento della Polonia — Paolo I — Guerra contro la Francia — Lega dei neutri — Alessandro I contro Napoleone — Tilsitt — La campagna dei russi — Alessandro I e le campagne di Germania e di Francia — La Santa Alleanza — Annesione del ducato di Varsavia e della Finlandia.

SPAGNA E PORTOGALLO. — Carlo IV di Borbone — Aiuti a Luigi XVI — Guerra dei Pirenei — L'alleanza con la Francia — Pace di Madrid — Invasione del Portogallo — Giuseppe Re di Spagna e la insurrezione spagnuola — Ristabilimento di Maria in Portogallo e di Ferdinando VII in Spagna.

SVEZIA. — Gustavo III e Carlo XIII — Bernadotte principe ereditario — Unione personale fra la Svezia e la Norvegia del 4 novembre 1814.

SVIZZERA. — Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814 — La Repubblica elvetica — Il Vallese unito alla Francia nel 1810 — La Confederazione svizzera del 1815 e i ventidue cantoni — La neutralità.

TURCHIA. — Lotta con la Russia — Decadenza — I Giannizzeri — Rivoluzioni di Palazzo.

B). *Storia d'Italia.* — L'invasione militare e politica francese — Trattato di Tolentino — Repubblica Cispadana — Repubblica Ligure — Repubblica Cisalpina — Trattato di Campoformio e fine della Repubblica Veneta — Repubblica Romana — Repubblica Partenopea — Annesione del Piemonte alla Francia — Invasione della Toscana — La seconda coalizione europea — Campagna del 1800 — Il Re di Napoli e la pace di Firenze — L'abolizione della Repubblica Romana — La Repubblica Italiana — Regno d'Italia — Regno d'Etruria — Annesione di Roma all'Impero francese — Fine del Governo di Ferdinando IV a Napoli — Regno di Napoli sotto Giuseppe Bonaparte e Murat — Ripercussione delle campagne del 1812 e del 1813 in Italia — La caduta del Regno Italico — La fine del Regno di Murat — La Corsica, Malta, Lucca, San Marino — Mutazioni e annessioni negli altri minori Stati italiani — La Valtellina, il Trentino, il Canton Ticino.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815 — Il Parlamento — La Regina Maria Carolina — La costituzione del 1812 — La Sardegna — Carlo Emanuele IV — Vittorio Emanuele I.

L'Italia e il Congresso di Vienna — Confronto dell'assetto territoriale del 1789-1811-1815.

C). *Storia coloniale.* — Espansione coloniale inglese — Canada e nuova Scozia — Acquisto del Capo di Buona Speranza — Abolizione della tratta dei negri — Possedimenti asiatici — Estensione dell'Impero britannico nelle Indie — Campagna delle Indie — Gli Stati tributari — L'Oceania — La nuova Olanda e la nuova Zelanda — Le isole Sandwich.

Le Colonie spagnuole dell'America durante la guerra con la Francia.

L'isola di San Domingo — I negri — Guerra civile.

Il Brasile — La Casa di Braganza.

Colonie olandesi — Giava — Borneo.

QUARTO PERIODO.

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

A). *Storia generale europea.* — L'Europa dopo il 1815 — La Santa Alleanza — Il principio di nazionalità — La guerra del 1914-18 — Pace di Versaglia.

AUSTRIA. — Ferdinando I Imperatore d'Austria — La rivoluzione del 1848 in Italia, Austria, Ungheria — La seconda insurrezione di Vienna — L'Austria ricupera Veneto e Lombardia — Guerra del 1848 — Armistizio di settembre — Francesco Giuseppe, Imperatore — L'aiuto russo e le sconfitte ungheresi — L'Austria al Congresso di Parigi — La guerra del 1859 — Pace di Zurigo — La campagna di Danimarca — Le guerre del 1866 — Pace di Vienna — Lotta delle nazionalità in Austria e Ungheria — L'Austria-Ungheria e la questione orientale — Annessione della Bosnia-Erzegovina — L'Austria-Ungheria e la politica tedesca — Azione austro-ungarica nella guerra del 1914-18 — Trattato di San Germano — I nuovi Stati indipendenti.

BELGIO. — Posizione politica e sviluppo.

FRANCIA. — Luigi XVIII — Carlo X — Luigi Filippo — Rivoluzione di Parigi del 1848 e Luigi Napoleone Bonaparte — Il colpo di Stato e la proclamazione dell'Impero — La spedizione del Baltico e in Crimea — Congresso di Parigi — Spedizione del Messico — Accordi per lo sgombero di Roma — La mediazione del luglio 1866 — Mentana — Guerra franco-prussiana — Pace di Berlino — La Comune di Parigi — Terza repubblica francese — Lotte politiche — La presidenza Mac-Mahon — Il tentativo conservatore del 1877-80 — La politica estera — Agadir — La triplice intesa — Azione francese nella guerra del 1914-18.

GERMANIA. — Congressi di Carlsbad, Troppau, Lubiana — La costituzione in Hannover e Sassonia — Federico Guglielmo IV Re di Prussia — Rivoluzione del 1848 — Costituente prussiana — Assemblea costituente germanica — Guerra con Danimarca — Alleanza italo-prussiana e guerra del 1866 — Pace di Vienna — Guerra franco-prussiana del 1870 — Proclamazione dell'Impero germanico — Bismarck e la lotta anticlericale — Il partito socialista tedesco — La politica estera — Guglielmo II — La triplice alleanza — Lo sbarco di Tangeri — La conferenza di Algeiras — Agadir — Azione germanica nella guerra del 1914-18 — Trattato di Versaglia — Nuovo ordinamento interno.

GRAN BRETAGNA. — Giorgio IV — Guglielmo IV — Emancipazione degli schiavi — Congresso di Londra del 1830 — La Regina Vittoria — Le riforme in Irlanda — La guerra contro la Russia — Tentativi per impedire la guerra del 1859 — L'Inghilterra dal 1870 ai nostri giorni — I partiti interni: unionista e radico-liberale — La questione dell'Home-Rule — Il nazionalismo irlandese — Il trade-unionismo — La politica degli armamenti — La supremazia navale — Azione britannica nella guerra del 1914-18.

NORVEGIA. — Unione personale con la Svezia — Separazione nel 1905.

RUSSIA. — Alessandro I e le eterie greche — Guerra con la Turchia: pace di Adrianopoli — Trattato di Unkiar Skelessi — La chiusura degli Stretti — Guerra in Crimea — Il Congresso di Parigi — Abolizione della servitù della gleba — Guerra russo-turca del 1877 — Pace di Santo Stefano e trattato di Berlino — Politica estera in Europa e in Asia — Guerra col Giappone — Pace di Portsmouth — La riforma costituzionale — Il Panslavismo — Azione russa nella guerra del 1914 — Pace di Brest Litowski — Il nuovo ordinamento interno della Russia.

SPAGNA E PORTOGALLO. — Ribellione delle colonie d'America — Rivoluzione di Spagna del 1820 — Indipendenza del Brasile — Intervento francese — Fine della rivoluzione spagnuola — Governo reazionario in Portogallo e guerra civile — Carlisti e Cristini — La Spagna e la spedizione al Messico — La reggenza militare — Amedeo di Savoia — La guerra civile — Alfonso XII — Principali avvenimenti

fini ai nostri giorni — La Spagna e l'insurrezione cubana — Intervento degli Stati Uniti — La rivoluzione in Portogallo.

STATI BALCANICI, ROMANI E TURCHIA. — Rivoluzione greca del 1821 — Costituzione del re di Grecia — Formazione e trasformazione degli Stati balcanici e della Romania — Cenno sulla lingua romena — Riconoscimento dei nuovi Stati balcanici col trattato del 1878 — Cenni sul Patriarcato ecumenico e l'Esarcato bulgaro — Decadenza della Turchia dalla guerra di Crimea a quella del 1912 — La seconda guerra balcanica — La pace di Bucarest.

SVEZIA. — Unioni e separazioni con la Norvegia.

SVIZZERA. — Posizione politica e sviluppo.

B). *Storia degli Stati d'America ed Asia.*

AMERICA LATINA. — Indipendenza del Brasile e della Repubblica Argentina.

CINA. — Guerre inglesi e francesi in Cina — Guerra cino-giapponese — La rivoluzione del 1912 — La Repubblica cinese.

GIAPPONE. — Rivoluzione del 1868 — Le riforme — L'annessione di Hawaii — Guerra con la Russia — Intervento alla guerra del 1914.

STATI UNITI D'AMERICA. — Dottrina di Monroe — Abramo Lincoln e guerra di secessione — Sviluppo economico commerciale — Guerra ispano-americana per Cuba e le Filippine — La politica americana — L'intervento alla guerra europea.

C). *Storia d'Italia.* — Nuovo ordinamento dell'Italia nel trattato di Vienna — La Santa Alleanza e Metternich — Carattere delle restaurazioni — Principio di nazionalità — Liberalismo e società segrete — Rivoluzione del 1820-21 — Congressi di Lubiana e Verona — Reazione nel Lombardo-Veneto — Rivoluzione del 1831 — La crisi della Carboneria e la Giovine Italia — Cospirazioni e moti italiani dal 1831 al 1845 — Le riforme dei principi, gli scrittori — La rivoluzione del 1848 — La prima guerra dell'indipendenza italiana: prima fase fino al marzo 1849 — La ripresa della guerra — La restaurazione — L'operoso decennio piemontese e Camillo Cavour — Politica di Cavour fino alla guerra di Crimea — Congresso di Parigi — Gli altri Stati d'Italia in questo periodo — Seconda guerra d'indipendenza — Preliminari di Villafranca — Trattato di Zurigo — La questione dell'Italia centrale — Le annessioni — La liberazione delle due Sicilie — L'epopea garibaldina e i plebisciti — La campagna regia — La proclamazione del Regno d'Italia — Morte di Cavour — La questione romana — L'episodio di Aspromonte — Convenzione di settembre — Trasferimento della capitale a Firenze — Guerra del 1866 — Paci di Praga e Vienna — Villa Glori e Mentana — Liberazione di Roma — Legge delle Guarentigie — Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX — Il Governo della destra — Il pareggio del bilancio — Le riforme della sinistra — Il nuovo programma — Il trasformismo — Le riforme elettorali — I nuovi partiti politici — La politica ecclesiastica — La politica estera — La questione della Tunisia e la Triplice Alleanza — La guerra italo-turca — La pace di Losanna — Le tendenze della politica estera fino alla guerra del 1914-18 — La neutralità — Patto di Londra e partecipazione alla guerra — Azione militare italiana sul fronte italiano, sul macedone e sul francese — Trattato di San Germano — Questione adriatica.

D). *Storia coloniale.* — Politica ed espansione coloniale europea nel secolo XIX — Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e atto generale di Brusselle del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale nel Mediterraneo — Egitto, Tunisia e Marocco in relazione alla politica coloniale italiana — Occupazione della Libia — Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa e reciproche delimitazioni territoriali — Guerra anglo-boera — L'Italia nel Mare Rosso — Colonia Eritrea e Somalia italiana — I rapporti fra l'Italia e l'Abissinia.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente — Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

Le colonie portoghesi nella politica europea.

Il riordinamento coloniale in seguito al trattato di Versaglia e degli altri fra le potenze belligeranti — Spartizione — Mandati — Zone d'influenza — Rettifica dei confini della Libia e zona d'influenza italiana in Anatolia.

GEOGRAFIA.

Distribuzione delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole — Loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il canale di Panama — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di civiltà dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale e i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi staccati della Scandinavia, degli Urali e delle Isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali — Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda della loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili.

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radio-telegrafiche.

Cenni sulle forze militari degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

Costantinopoli e gli Stretti — Turchia Asiatica con particolari notizie sulla zona d'influenza italiana — Rodi e Castellorizzo — Palestina — Siria — Mesopotamia — Arabia.

Il bacino del Mar Nero — Georgia — Azerbegan — Armenia — Kurdistan.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'Impero indobritannico — L'India posteriore e i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — Cina e Giappone: loro relazioni con gli Stati europei — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Indie orientali.

Libia, Eritrea e Somalia — Egitto e Sudan — Marocco — Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — L'assegnazione delle colonie tedesche.

Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane orientali e sud-orientali; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento anglo-sassone nell'America settentrionale; dell'elemento latino nell'America centrale e meridionale — Principali Stati americani — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale.

Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca sui mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche del nostro secolo — Gli esploratori e geografi italiani.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE.

Oggetto dell'economia politica — Sua importanza e sue relazioni con le altre scienze sociali.

Principi di economia teorica. — I bisogni umani (concetto, classificazione, graduatoria) — I beni e la ricchezza (concetti e distinzioni) — Il capitale (concetto, funzione, distinzione) — L'utilità dei beni (concetto, variabilità, gradi) — Limitazione dei beni — Del principio edonistico o del tornaconto.

Economia individuale ed economia sociale — Di quest'ultima in particolare — Scambio e sue forme — Valore — Sue cause — Sue leggi — Valore e prezzo — Valore e costo — Casi particolari del valore e dei valori di monopolio in particolare.

Nozioni di economia applicata. — Ordinamento concreto della vita economica — Varie teorie e tendenze politiche — Opinioni estreme — Liberismo — Collettivismo — Socialismo autoritario, sindacalistic, comunismo, anarchico — Necessità, caratteri e limiti attuali dell'ingerenza dello Stato nella vita economica.

La produzione della ricchezza. — Suoi elementi (natura, capitale, lavoro) — Coordinazione — Legge delle proporzioni definite — Legge della produttività decrescente e della produttività crescente — Divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali — Organizzazione della produzione — L'impresa — Origini, sviluppo, classificazioni — L'impresa privata — I cartelli e i trust — Le imprese pubbliche — Nazionalizzazione e municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza. — Concetto della distribuzione — Questioni che vi si annodano — La proprietà privata — Sue funzioni, suoi doveri, suoi limiti — Rendita fondiaria — Sue leggi — Varie teorie — Variazioni della rendita, loro cause — Interessi del capitale — Sue cause — Sue leggi — Sue variazioni — La tendenza dei profitti al ribasso — La teoria di Marx — Profitto dell'imprenditore — Sue cause e suoi elementi — Salario del lavoratore — Sue leggi — Sue variazioni — Attuali rapporti nella distribuzione — Conflitti fra capitale e lavoro — Coalizioni, serrate, scioperi — Organizzazioni dei capitalisti e dei lavoratori — Potenze rispettive — Ufficio di arbitrato e di conciliazione.

Cooperazione e sue forme — Partecipazione degli operai nei profitti dell'impresa — Risparmio — Concetti — Funzione — Istituti che lo favoriscono — Delle casse di risparmio in particolare.

Previdenze — Mutuo soccorso — Assicurazione — Cenni sulla legislazione italiana — Pauperismo e beneficenza.

L'intervento dello Stato nella distribuzione della ricchezza — Sue cause, suoi limiti — Legislazione sul lavoro — Limitazione delle ore di lavoro — Limitazione del lavoro delle donne e fanciulli — Igiene del lavoro — Assicurazione obbligatoria (infortuni sul lavoro industriale, sul lavoro agricolo, assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, casse di maternità, ecc.) — Cenni sulla vigente legislazione italiana circa tali forme di assicurazioni obbligatorie.

Disoccupazione — Rimedi — Uffici di collocamento — Assicurazione — Beneficenza legale (assistenza sanitaria, ospitaliera inabili al lavoro) — Cenni sulla legislazione italiana in proposito — Intervento dello Stato nella fissazione dei salari e prezzi.

Circolazione della ricchezza. — Moneta — Suo valore — Sistemi monetari — Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo XIX e XX — Legislazione sulla circolazione monetaria in Italia, nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America, nelle Indie, nella Cina e nel Giappone.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale — Varie specie di banche — Scambio e credito — Cambiale, chèque — Stanze di compensazione — Della banca di emissione in particolare — Cenni sull'ordinamento delle banche di emissione in Italia — Biglietti di banca — Biglietti di Stato.

Il corso forzoso — Limiti normali della circolazione fiduciaria — Circolazione fiduciaria eccessiva — Effetti, inconvenienti — Aggio — Effetti — Aumento dei prezzi — Possibili metodi per ridurre la circolazione fiduciaria e abolire il corso forzoso — Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti su indicati.

Commercio — Commercio nazionale e internazionale — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Doks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari — Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti su indicati — Equilibrio e squilibrio fra importazioni ed esportazioni — Elementi che compensano l'equilibrio e che sfuggono alla statistica doganale — Pagamenti all'estero — Varie forme — Cambi esteri — Oscillazioni del cambio — Limiti e cause — Cambi sfavorevoli — Cause — Connessione cogli eccessi della circolazione fiduciaria interna e col corso forzoso — Intervento dello Stato nel commercio dei cambi.

Politica commerciale. — Dazi doganali e diritti accessori — Protezionismo e libero scambio — Vari sistemi di dazi doganali — Dazi speciali e *ad valorem* — Cenni sulla classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa italiana — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Carattere e contenuto dei principali trattati di commercio dell'Italia con gli altri Stati — Intervento dello Stato nel commercio estero.

Mezzi di trasporto — Nozioni generali — Trasporto di persone, di merci, di notizie — Dei trasporti ferroviari — Della navigazione fluviale e marittima — Cenni sull'ordinamento giuridico delle strade ferrate in Italia — Cenni sulla navigazione aerea — Poste e telegrafi, radio-telegrafia, telefoni — Cenni di legislazione italiana.

Consumo della ricchezza. — Caratteri e forme — Relazione tra consumo, produzione e distribuzione — Crisi economiche — Intervento dello Stato — Limitazioni legali al consumo.

Nozioni sui principali prodotti di importazione e di esportazione da e per l'Italia — Materie prime e prodotti di cui l'Italia è esportatrice — Materie e prodotti di cui l'Italia è importatrice — Correnti di importazione e di esportazione — Paesi di provenienza o di destinazione.

Delle merci. — Alterazione e adulterazione delle merci — Frodi — Cenni sulla legislazione italiana.

Principali industrie in Italia e loro condizioni prebelliche postbelliche.

Combustibili. — Combustibili fossili italiani — Lignite e torba — Importazione necessaria degli altri combustibili fossili.

Miniere. — Prodotti minerari italiani — Prodotti minerari d'importazione.

Industria metallurgica e meccanica.

Carte e arti grafiche.

Industrie tessili — Seta, cotone, lino, canapa, lana e pelo — Filati e tessuti.

L'agricoltura — Suo sviluppo recente — Prodotti vegetali di esportazione — Industrie relative — Enologia — Principali vini italiani — Oleifici — Oli italiani — Zuccherifici — Stato di questa industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Pelli e loro concie.

Legname, specie da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Popolazione, emigrazione e colonie. — Legge di popolazione — L'emigrazione e la sua funzione economica — Correnti principali della emigrazione europea e di quella italiana in particolare — Le colonie — Caratteri economici della colonizzazione moderna.

FINANZE DELLO STATO. — Le pubbliche entrate — Entrate originarie e derivate — Il patrimonio — Il demanio dello Stato — Composizione e caratteri giuridici di questo — I proventi delle imprese pubbliche — I tributi.

Imposte e tasse — Delle imposte in particolare — Imposta unica o molteplice — Proporzionale o progressiva — Imposta sul patrimonio e sul reddito — Imposte dirette e indirette reali e personali — Cenni sulle principali imposte italiane — Le imposte straordinarie in dipendenza della guerra — Imposta straordinaria sul patrimonio — Suoi caratteri, sua giustificazione, suoi effetti — La confisca dei sopraprofiti di guerra — Sue cause ed effetti.

Il debito pubblico — Teorie principali sui prestiti pubblici — Cenni di legislazione italiana.

STATISTICA.

Concetto e definizioni della statistica — Suoi rapporti con la geografia, con l'economia politica e con le scienze di Stato.

Diverse specie di valori medi e loro applicazioni — Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria — Delle figurazioni grafiche più usate — Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità, confronti internazionali.

Mortalità — Vita media, vita probabile.

Statistica del commercio con l'estero, generale e speciale — Dati statistici sommari sulle importazioni ed esportazioni italiane.

Dati sommari di statistica monetaria — Della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati — Produzione attuale dei metalli preziosi — Dati sull'aumento della circolazione fiduciaria dopo la guerra in Italia e nei principali Stati — Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese e diversi modi per determinarla.

Statistica finanziaria: dati sommari sui bilanci italiani e dei principali Stati d'Europa — Avanzi e disavanzi — Cenni statistici sul debito pubblico italiano e dei principali Stati con riguardo ai recenti aumenti — Cenni statistici sul debito interno ed estero.

DIRITTO INTERNO.

I. — ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO.

A). DIRITTO COSTITUZIONALE. — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di Governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e governo parlamentare — Odierne tendenze informatrici — Critiche del governo parlamentare — Rappresentanze di classe — Altre tendenze.

Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati dell'America e dell'Asia.

Principali varietà odierne di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e governo di gabinetto inglese. — Governo delle principali colonie autonome inglesi (Dominions del Canada, Australia e Sud-Africa).

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare francese.

Confederazione Svizzera — Il referendum in Svizzera.

Federazione degli Stati d'America e loro governo presidenziale.

Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria e Polonia.

Cenni sulla Repubblica russa dei Sovieti.

Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisione dei poteri — Legislazione, amministrazione e giurisdizione — Parlamento, governo, tribunali.

Potere legislativo — Corona, Camera dei deputati e Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Conclusione dei trattati internazionali — Art. 5 dello Statuto — Riforme in proposito — Diritto comparato — I trattati internazionali e il diritto interno.

Composizione della Camera dei deputati — Elettorato politico — Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — Comparazione col sistema di suffragio dei principali Stati (Gran Bretagna, Belgio, Francia, Federazione degli Stati Uniti d'America, Svizzera) — Cenni sul suffragio nelle nuove repubbliche di Germania e di Austria — I collegi elettorali — Collegio uninominale e plurinominale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia e cenni di diritto comparato — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Questioni relative.

Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia — Comparazione con le assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le commissioni permanenti — Le commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti d'America — Le leggi — Approvazione — Sanzione — Promulgazione — Pubblicazione — Entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge d'urgenza — I regolamenti.

Il Potere esecutivo — Il Presidente del Consiglio — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri — Confronto con altri Governi costituzionali, segnatamente con quello degli Stati Uniti d'America.

Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Giuria.

Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — L'*Habeas Corpus* inglese — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazione di questo.

Libertà di stampa — Sue condizioni e limiti — Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di riunione e di associazione — Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di lavoro — Scioperi — Limitazioni — Associazioni corporative e sindacali — Questioni.

Libertà religiosa — La Santa Sede nel diritto interno — La legge sulle guarentigie pontificie.

Il diritto di petizione.

B). DIRITTO AMMINISTRATIVO. — Nozione dell'amministrazione e del diritto amministrativo.

Parte generale.

Fonti.

Subietti.

Lo Stato — Gli enti autarchici — Organizzazione — Accentramento e decentramento — Burocrazia e ufficio onorario — Gerarchia — Il Re come capo dell'amministrazione — I Ministeri — Del Ministero degli affari esteri in particolare — Il Consiglio di Stato come organo consultivo — La Corte dei conti — Sue funzioni costituzionali, amministrative e giurisdizionali — L'amministrazione governativa locale — Circoscrizioni — Prefetti e Consigli di prefettura — Sottoprefetti — Giunta provinciale amministrativa — Condizione giuridica degli impiegati civili dello Stato — Diritti e doveri — Disciplina — Delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri

I comuni e le provincie — Elettorato amministrativo — Organi delle provincie e dei comuni — Principali loro attribuzioni — Vigilanza e tutela sui medesimi.

I diritti di supremazia dell'amministrazione — I cittadini — Loro principali diritti pubblici.

Atti amministrativi. — Cenni sulla loro classificazione — Rapporti di diritto pubblico — Atti discrezionali e non discrezionali — Unilaterali e bilaterali — Cenni sulle forme e sui requisiti di validità — Responsabilità dell'amministrazione per fatti illeciti.

Rapporti di diritto privato della pubblica amministrazione — In particolare cenni sulla contabilità generale dello Stato e sui contratti

Tutela dei diritti e degli interessi. — Diritto e interessi — Nozione — Ricorsi amministrativi — Ricorsi gerarchici — Ricorso straordinario al Re.

La giurisdizione ordinaria e la tutela dei diritti dei cittadini contro la pubblica amministrazione — La legge sul contenzioso amministrativo — Diritti civili e politici — Non revocabilità degli atti amministrativi — Obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali — Sue sanzioni — Giurisdizioni amministrative — Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato — La

giunta provinciale e amministrativa in sede contenziosa — Legittimità e merito — Cenni particolari sul ricorso in legittimità alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Dell'eccesso di potere in particolare — Cenni sulla procedura — Cenni sulle altre principali giurisdizioni amministrative speciali.

I conflitti di attribuzione — Ricorso alla Cassazione di Roma contro le decisioni delle giurisdizioni speciali.

Parte speciale.

Cenni sui singoli obiettivi della pubblica amministrazione. In particolare:

1° Legislazione sull'emigrazione — Organi — Commissariato generale — Ispettori — Rapporti fra gli organi speciali del servizio dell'emigrazione e il Ministero degli affari esteri e gli agenti consolari — Protezione dell'emigrante nei luoghi d'imbarco, durante il viaggio e nei paesi di emigrazione — Tutela dei risparmi degli emigranti

2° Legislazione sulla leva — Funzioni degli agenti consolari.

Cenni sui seguenti obiettivi specialmente in quanto si coordinano con le funzioni degli agenti diplomatici e consolari, con le questioni di diritto internazionale e con le nozioni di economia applicata indicate in altre parti del programma: Pubblica sicurezza — Sanità pubblica — Istruzione pubblica elementare — Obbligo scolastico — Provvedimenti per combattere l'analfabetismo — Pubblica beneficenza — Risparmio e previdenza — Assicurazione obbligatoria sugli infortuni nel lavoro industriale e agricolo, contro le malattie, la invalidità e la vecchiaia — Monete e banche di emissione — Ordinamento degli Istituti amministrativi ausiliari del commercio — Strade ferrate — Poste e telegrafi.

C). DIRITTO E PROCEDURA PENALE. — Fondamento del diritto di punire.

La legge penale — Codice e leggi complementari.

Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Cause che la escludono e la diminuiscono — Aggravanti del reato e della pena — In particolare della recidiva.

Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali e accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Cenni sui delitti:

1° contro la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo ai delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti — Offese ai medesimi a mezzo della stampa;

2° contro la libertà;

3° contro la pubblica amministrazione;

4° contro la fede pubblica, con speciale riguardo alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in atti, e alle frodi di commercio — Leggi speciali in proposito in quanto possano interessare il commercio internazionale;

5° contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e contro la proprietà.

Nozione del processo penale.

Ordinamento giudiziario e competenza.

Azione penale — Suo esercizio — Querela — Richiesta, specialmente nei reati contro Stati esteri — Autorizzazione — Garanzia amministrativa — Pregiudiziali civili — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Cenni sugli atti e sulla nullità — Istruzione — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sull'istruzione formale e sommaria — Modi di presentazione dell'imputato — Arresto e libertà provvisoria.

Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

II. — ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO.

A). DIRITTO CIVILE. — Diritto privato in generale e in specie diritto civile — La codificazione — Altre fonti — Interpretazione delle leggi civili — Loro efficacia nel tempo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora — Assenza: assenza in guerra — Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione — Diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Adozione.

Minore età e interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà — Concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Proprietà letteraria, industriale e artistica.

Delle successioni — Devoluzione ed adizione dell'eredità — Successioni legittime: ordine successorio — Successioni testamentarie: capacità, forme dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'eredità, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione.

Donazioni.

Obbligazioni, loro specie, fonti da cui derivano, effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — La rappresentanza nei contratti — Effetti di contratti in generale e in specie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali — I contratti a favore di terzi — Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in specie della gestione di affare altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui. Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni e in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

B). DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO. — Fonti del diritto commerciale.

Degli atti di commercio.

Delle persone nell'esercizio del commercio — Dei commercianti — Delle società commerciali — Loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime) — Delle società cooperative — Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori) — Oggetti del commercio e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione — Dei titoli al portatore (articoli 56 e 57 Codice di commercio).

Dei contratti commerciali — Dei contratti fra persone lontane — Delle prove del diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia — Cenni generali sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione — Impresa assicuratrice — Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni e sulla vita umana.

Cambiale — Suoi requisiti essenziali — Accettazione — Girata — Avallo — Intervento — Pagamento — Protesto — Azioni cambiarie — Operazioni di banca: passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito) — Nozioni dello chèque e delle stanze di compensazione.

Fallimento — Dichiarazioni, concordato, chiusura — Piccoli fallimenti — Bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo — Fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio — Avarie — Crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiagge e della navigazione — Naufragi e ricuperi — Pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

C). PROCEDURA CIVILE. — Mezzi di prova — Atti pubblici e scritture private — Prova testimoniale — Presunzioni.

Principi fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili — Giurisdizione e competenza — Giurisdizione volontaria e contenziosa — Criteri e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento — Citazione — Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti — Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatori — Giudizi esecutivi — Cenni sui procedimenti speciali.

DIRITTO INTERNAZIONALE.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO.

Nozioni preliminari. — Cenni storici sugli istituti di diritto internazionale e sul concetto di società internazionale — Cenni storici

sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principi fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

Fonti. — La consuetudine — I trattati internazionali — Trattati normativi — Loro differenza dai trattati contrattati — Requisiti di validità dei trattati: 1° Capacità delle parti (negli Stati contraenti, nelle persone dei rappresentanti — Pieni poteri — Istruzioni — Ratifica) — 2° Causa — 3° Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessioni — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione. Leggi interne in materia di diritto internazionale pubblico.

Subietti. — Stato — Sua nozione nel diritto internazionale — Stato sovrano — Stato e Nazione — Dottrina della nazionalità — Stati composti — Unione di Stati (personali o reali) — Federazioni di Stati (Confederazione e Stati federativi) — Stati semisovrani — Protettorato — Protettorato coloniale — Sfera di influenza — I Dominions inglesi — Stati neutralizzati — Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimenti di nuovi Stati — Modificazioni territoriali — Successione da Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati — Eguaglianza — Conservazione — Indipendenza (Intervento — Intervento collettivo — Controllo internazionale — Dottrina di Monroe) — Rispetto — Relazioni internazionali — Diritto attivo e passivo di legazione.

Organi. — La Società delle Nazioni secondo il Trattato di Versailles e gli altri trattati connessi — Suoi fini — Membri ed organi — Competenza e funzioni — Sua posizione giuridica internazionale. Commissioni internazionali di controllo.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Classificazione degli agenti diplomatici — Accredimento — Sospensione e fine della missione — Diritti, privilegi, esenzioni.

Agenti consolari — Svolgimento storico dell'Istituto — Classificazione dei consoli — Nomina e cessazione — Diritti, privilegi, esenzioni — Legge consolare italiana — Attribuzioni dei consoli (Amministrative, notarili, giudiziarie) — Usi internazionali — Convenzioni consolari — Legislazione italiana — I Consoli nei paesi di capitolazione — Origine, storia e contenuto delle capitolazioni — Protettorato dei cattolici in Oriente — Delle attribuzioni e della giurisdizione consolare nei paesi di capitolazione, con riguardo speciale alla legge italiana — Successive restrizioni del sistema delle capitolazioni — Sue condizioni attuali — Le convenzioni internazionali speciali per l'Egitto, la Tunisia, il Marocco — Le attribuzioni consolari nei paesi dell'Estremo Oriente — I *settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Objetti. — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale.

Spazio aereo — Questioni — Convenzione aerea internazionale di Parigi del 1919.

Fiumi soggetti a controllo internazionale (Atto finale del Congresso di Vienna — Le clausole dei trattati di Versailles e di San Germano).

Atti. — Dei trattati contrattati in particolare — Fatti illeciti internazionali e responsabilità degli Stati (Fatti dei funzionari e fatti dei privati — Offese ad uno Stato estero o ai cittadini del medesimo) — Protezione dei cittadini all'estero e suoi limiti.

Contestazioni internazionali e mezzi per risolverle. — Delle contestazioni internazionali — Modi di soddisfazione e riparazione, spontanei o concordati — Eventuali ostacoli costituzionali.

Mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni. — Negoziati diretti — Buoni uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrata. Trattato di arbitrato permanente) — La prima convenzione dell'Aja del 1907 — La risoluzione pacifica delle controversie secondo il patto della Società delle Nazioni (Metodi, Sanzioni).

Mezzi violenti per la risoluzione delle contestazioni. — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Dello impiego della forza per il ricupero dei crediti (2° convenzione dell'Aja del 1907) — Della guerra — Concetto — Cause — La guerra e il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare 3° convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5° convenzione dell'Aja del 1907, art. 1-3 del regolamento annesso) — I mezzi leciti in guerra (4° convenzione dell'Aja. Regolamento annesso art. 22-34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi e deformanti (Principi generali. Dichiarazione di Pietroburgo del 1868. 3° dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso di gas asfissianti o deleteri (Principi generali. 2° dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto di bombardamenti aerei (Principi generali. Temporaneo

impegno risultante dalla 1° dichiarazione dell'Aja del 1899. Dichiarazione dell'Aja del 1907) — Le mine e torpedini automatiche di contatto (Principi generali. 8° convenzione dell'Aja del 1907) — Limitazione dei bombardamenti navali (9° convenzione dell'Aja del 1907) — L'impiego dei sottomarini — Questioni relative — Dell'occupazione militare (Principi generali. 4° convenzione dell'Aja del 1907, art. 42-56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattimenti — Prigionieri di guerra (Principi generali. 4° convenzione dell'Aja del 1907, art. 4-20 del regolamento annesso) — Feriti e malati (Principi generali. Convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904. 10° convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra terrestre — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto della proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni (Principi generali. Regolamento annesso alla 4° convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda (Principi generali. Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909. 6°, 7°, 11° e 12° convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

La neutralità — Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra terrestre e marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi (Principi generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra citate. 5° e 13° convenzione dell'Aja del 1907).

II. — DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

A). Regole generali. — Nozione — Cenni storici — Le varie dottrine odierne — Lo straniero — Sua condizione giuridica nel diritto privato e processuale (storia, dottrina, legislazione dei principali Stati, legislazione italiana, trattati).

I conflitti di legge nello spazio — Norme regolatrici — Fonti di esse (usi internazionali, trattati, leggi interne) — Diversità fra le leggi interne in proposito nei vari Stati — La questione del rinvio.

Vari sistemi per prevenire o risolvere i conflitti di legge nello spazio — Territorialità della legge — Personalità della legge e criterio per determinarla (domicilio, nazionalità) — La volontà delle parti (autonomia) — La reciprocità — La unificazione legislativa (principali tentativi e progetti specialmente in tema di obbligazioni e di cambiali).

Contemperamento e coordinamento dei vari sistemi nell'ordinamento positivo secondo la natura dei rapporti giuridici — Idem nella storia — Teoria degli statuti — Idem nel tempo attuale e nei principali Stati — In particolare della territorialità delle leggi di ordine pubblico (Nozione di questo. Art. 12, disp. prel. cod. civ. Difficoltà inerenti) — Prevalenza del principio della personalità della legge secondo il criterio della nazionalità — I caratteri fondamentali del sistema vigente in Italia.

L'applicazione della legge straniera per parte del giudice — Fondamento — Conoscenza e prova.

B). Diritto civile. — Applicazione dei principi generali sulla risoluzione dei conflitti di legge nello spazio ai fondamentali istituti del diritto civile e in particolare ai seguenti:

Cittadinanza — Doppia cittadinanza — Apolidi.

Persone giuridiche straniere.

Stato e capacità delle persone — Assenza.

Forma degli atti — Fondamento della regola *locus regit actus* — Sue principali applicazioni — Eccezioni.

Matrimonio — Norme regolatrici secondo i principi generali, la nostra legislazione, le convenzioni dell'Aja 12 giugno 1902, (legge 7 settembre 1905, n. 523) — Celebrazione — Capacità — Forme (in particolare dei matrimoni consensuali, di quelli religiosi, di quelli celebrati da agenti diplomatici e consolari) — Divorzio (in particolare del divorzio in relazione all'ordine pubblico, dei mutamenti di nazionalità a scopo di divorzio e della diversa nazionalità dei coniugi) — Separazione personale — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio — In particolare del contratto di matrimonio — Paternità e filiazione — Alimenti.

Tutela — Principi generali, nostra legislazione, convenzione dell'Aja 12 giugno 1902.

Le cose — Mobili ed immobili — Principi generali — Commento dell'art. 6, disp. prel. cod. civ.

Donazioni.

Successioni — Legge regolatrice — Le varie teorie e sistemi — Commento e critica dell'art. 8, disp. prel. cod. civ.

Obbligazioni — Varie cause di esse — In particolare delle obbligazioni derivanti da contratto.

C). Diritto commerciale. — Gli stranieri commercianti — Le società commerciali straniere — Legge regolatrice delle obbligazioni commerciali — Capacità — Forma — Requisiti essenziali — Sostanza — Effetti — Esercizio e conservazione dei diritti — Principi ge-

nerali — Commento dell'art. 58, cod. comm. e comparazione con i principi vigenti per le obbligazioni civili.

Applicazione dei suddetti principi ai singoli rapporti commerciali e principalmente ai seguenti:

Cambiale — Legge regolatrice riguardo alle obbligazioni cambiarie (oltrechè del traente ed emittente), dell'accettante, giratario, avallante, interveniente — Legge regolatrice delle azioni cambiarie.

Contratto di trasporto — Principi generali — Contratto di trasporto ferroviario — Leggi regolatrici — In particolare la convenzione di Berna 14 ottobre 1890 con gli atti addizionali 16 luglio 1895, 16 giugno 1899, 19 settembre 1906 (leggi 15 dicembre 1892, n. 710, 29 dicembre 1895, n. 715, 23 dicembre 1900, n. 496, 20 dicembre 1908, n. 718).

Diritto internazionale marittimo — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 12 giugno 1913, n. 606).

Legge regolatrice del fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità ed universalità.

D) Procedura civile. — Legge regolatrice della giurisdizione e della competenza dei tribunali civili — Criteri di competenza — Principi generali — Commento degli articoli 105, 107 Codice procedura civile — Capacità dello straniero in giudizio — Convenzioni internazionali in proposito con i diversi Stati — In particolare della Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905, articoli 17-23 (legge 27 giugno 1909, n. 641) — Ricorso in Cassazione per violazione di legge straniera.

Citazioni all'estero — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali sull'assistenza giudiziaria — Della Convenzione dell'Aja citata articoli 1-16.

Esecuzione delle sentenze straniere — Disposizioni vigenti nei principali Stati — La legislazione italiana e le modificazioni apportate col decreto-legge 30 luglio 1919, n. 1272 — Esecuzione di atti notarili e di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

III. — DIRITTO INTERNAZIONALE AMMINISTRATIVO E PENALE.

A) Diritto internazionale amministrativo. — Suo concetto — Sua origine recente — Sua importanza — Doveri degli agenti diplomatici e consolari in proposito specie in relazione al diritto internazionale del lavoro.

Sue fonti. — (Usi, trattati, leggi interne) — Obblighi internazionali di una uniforme legislazione interna su diverse materie amministrative.

Organi. — Unioni e commissioni internazionali.

Obblighi di comunicazione e denuncia di provvedimenti emanati o di fatti.

Gli stranieri nel diritto pubblico interno — Norme dei trattati di primo stabilimento, di commercio e consolari in proposito — Il trattamento della nazione più favorita (esempi in diritto italiano: Esenzione da requisizioni militari. Trattato con la Svizzera, col Giappone, ecc.) — Reciprocità (esempi in diritto italiano: L'esercizio delle professioni sanitarie con laurea straniera, la eleggibilità alle Camere di commercio, ecc.) — Diritti pubblici cui lo straniero è ammesso od escluso (esempi: Esercizio di professioni, diritti politici, ecc.) — Legislazione sul lavoro — Applicabilità agli stranieri nella parte onerosa — Applicabilità nella parte favorevole (in parti-

colare applicabilità agli operai stranieri delle norme favorevoli circa le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, le malattie, la invalidità e la vecchiaia) — Principi della legislazione italiana — Principi delle più importanti legislazioni dei paesi di emigrazione italiana — Esenzione dello straniero da obblighi gravanti ai cittadini (esempi: servizio militare, requisizioni militari, ecc.) — Oneri speciali cui è sottoposto (in particolare della espulsione).

Principali materie amministrative contemplate da trattati internazionali. — Polizia ed ordine pubblico (esempi: Convenzione di Parigi sulla tratta delle bianche del 1904. Convenzione di Parigi sulle pubblicazioni oscene del 1910).

Popolazione e igiene — Convenzioni sanitarie (esempi: Convenzione di Parigi del 1903, ecc.) — Convenzioni sanitarie speciali fra l'Italia e i paesi di emigrazione italiana).

Produzione della ricchezza — Convenzione sulla proprietà artistica, industriale e sui marchi di fabbrica — Unione relativa.

Convenzioni per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura (L'Istituto internazionale di agricoltura. Convenzione di Berna del 1881 per la repressione della fillossera, ecc.) — Circolazione della ricchezza — Unione postale universale — Convenzione per la telegrafia, le comunicazioni telefoniche e radio-telegrafiche — Aspetto pubblicistico della convenzione di Berna sui trasporti ferroviari — Trattati di navigazione e commercio per quanto attiene alle comunicazioni marittime — Circolazione delle automobili — Convenzione di Berna del 1874 sul sistema metrico decimale — Unione monetaria latina — Distribuzione della ricchezza e tutela del lavoro — Beneficenza legale a favore degli stranieri (art. 77 legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890 e principali trattati internazionali conclusi dall'Italia).

Trattati internazionali di lavoro — Loro ragioni economiche e politiche — Loro avvenire — Convenzione di Berna del 1906 per il divieto dell'uso del fosforo bianco — Convenzione di pari luogo e data per la interdizione del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli — Le clause dei Trattati di Versaglia e di San Germano — Conferenza generale e Ufficio internazionale del lavoro — Suoi compiti — I trattati di lavoro conclusi dall'Italia con i paesi di emigrazione — In particolare del trattato con gli Stati Uniti d'America — Difficoltà costituzionali sorte per la sua applicazione in detto Stato — Trattato con la Francia.

B) Diritto internazionale penale. — Territorialità della legge penale — Reati commessi all'estero — Varie teorie e sistemi legislativi — Casi di reati commessi all'estero perseguibili in Italia — Modalità dell'esercizio dell'azione penale.

Esecuzione di sentenze penali straniere — Principi generali — Casi ammessi dalla legislazione italiana — Effetti di una condanna scontata all'estero se il giudizio sia rinnovato in Italia — Casi di esecuzione delle sentenze penali estere quanto alla interdizione dai pubblici uffici o ad altra incapacità e quanto agli effetti civili — Modalità.

Rogatorie in materia penale — Usi, trattati e disposizioni del Codice di procedura penale.

Estradizione — Varie teorie e sistemi legislativi — Persone che possono essere estradate e in particolare della estradizione dei nazionali — Reati per cui non si concede l'estradizione — Reati connessi — Procedura di estradizione — Legislazione italiana in proposito.

Il Ministro: GRANDI.